PRISMI S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Pietrasanta , n. 14
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Numero REA: MI - 2088568
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 22.825.825

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI PRISMI S.P.A.
(IL "REGOLAMENTO")
DENOMINATO:
"Prismi 2023 – 2028 – Zero Coupon Bond Convertibile" ISIN: IT0005558108

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "*PRISMI 2023-2028 Zero Coupon Bond Convertibile*" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 7.501.236,45, è emesso, in una o più tranche, da PRISMI S.p.A. (l'"Emittente" o "PRISMI") ed è costituito da massimo n. 663 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 11.314,08 ciascuna ("**Valore Nominale**"), in taglio non frazionabile, (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**") con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in quanto offerte in sottoscrizione a Medigest Sa (P.IVA. CHE-107.447), con sede legale a Lugano, via Greina 2, ("**Medigest**"), Area 62 Srl (P.IVA 07842830965), con sede legale a Milano, via Paolo Sarpi 62, ("**Area 62**", per sé o per costituenda società collegata), e Tendercapital Alternative Funds Plc, con sede legale in 3 Dublin Landings, North Wal Quay, Dublin 1, ("**Tender"** e, congiuntamente a Medigest, gli"**Investitori**").

1.2 Le Obbligazioni saranno, secondo facoltà dell'Emittente, a partire dal 1° luglio 2026 convertibili in azioni ordinarie PRISMI di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio PRISMI**"), fino al 75% del numero complessivo delle Obbligazioni emesse.

Alla Data di Emissione del Prestito, le azioni ordinarie PRISMI, prive del valore nominale (le "**Azioni**"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**EGM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

1.3 Le Obbligazioni sono emesse sotto alla pari, ad un prezzo, inferiore al Valore Nominale, pari ad euro 10.000,00 (il "**Prezzo di Emissione**").

1.4 Le Obbligazioni sono emesse in seguito all'esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione conferita dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 22 marzo 2022 (la "**Delega**"**).** La Delega è stata esercitata in data 18 luglio 2023 dal Consiglio di Amministrazione,

1.5 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e denominazione commerciale "Euronext Securities Milan" ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.

1.6 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-

quinquies e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO

3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

4. PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

*Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte a Milano (Italia) per l'esercizio della loro attività.*

4.1 Le Obbligazioni saranno sottoscritte da parte degli Investitori a semplice richiesta dell'Emittente. L'eventuale richiesta di sottoscrizione da parte dell'Emittente potrà essere trasmessa agli Investitori entro 10 Giorni Lavoratori Bancari antecedenti la data di emissione di ciascuna tranche. L'Emittente darà comunicazione delle Obbligazioni sottoscritte e versate all'esito di ciascuna sottoscrizione.

4.2 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla data di emissione :

(i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla data di emissione;

(ii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi implicito maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa), qualora la data di sottoscrizione sia successiva alla Data di Emissione.

5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

5.1 In data **4 agosto 2023** (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento**") sarà stata emessa una prima *tranche* di Obbligazioni

5.2 Il Prestito ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla Data di Emissione (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.

5.3 Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate al Valore Nominale e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 11.

5.4 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti.

6. INTERESSI

*Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo*.

6.1 I Titoli non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il tasso di interesse (il "Tasso di Interesse") al lordo delle imposte, corrisponde alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione. A decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale implicito pari ad un tasso fisso annuo lordo pari

al 2,5% annuo (il "**Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni. Rimane inteso che laddove la Data di Scadenza venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

6.2 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel mese secondo la convenzione actual/actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

6.3 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

(i) dalla Data di Scadenza (inclusa);

(ii) in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come infra definita); e

(iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del successivo articolo 12 del presente Regolamento o dalla data del rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente (inclusa) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

7. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") e dell'agente per la conversione ("**Agente di Conversione**") sono svolte dall'Emittente. In caso di conferimento dell'incarico a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

8. FACOLTA' DI CONVERSIONE DELL'EMITTENTE

*Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'EGM è aperto perla negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.*

8.2 A decorrere dal 1° luglio 2026 l'Emittente avrà la facoltà di richiedere nel corso di ciascun Periodo di Esercizio la conversione delle Obbligazioni secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento. Le Obbligazioni potranno essere convertite: (i) dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 fino a un massimo del 37,5% delle Obbligazioni emesse; (ii) dal 1° luglio 2027 fino al 75% delle Obbligazioni emesse.

8.3 Le Obbligazioni sono convertibili ad un prezzo di conversione pari al prezzo medio ponderato del titolo Prismi nei 30 giorni antecedenti la data di invio della Comunicazione di Conversione Emittente con uno sconto del 15%. (il "**Prezzo di Conversione**"). Il numero di Azioni di Compendio Prismi da assegnare all'Obbligazionista sarà determinato secondo il seguente rapporto di conversione:

NA = (Prezzo Emissione + Quota Interessi) / (PM * 0,85) ("**Rapporto di Conversione**")

Dove:

NA:	numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti
Prezzo Emissione:	Prezzo di Emissione delle Obbligazioni
Quota Interessi:	Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Conversione
PM:	prezzo medio ponderato del titolo Prismi nei 30 giorni antecedente la data di invio della Comunicazione di Conversione

8.4 L'Emittente dovrà trasmettere, ai sensi del successivo articolo 21 e per il tramite di Monte Titoli, all'Obbligazionista la richiesta di conversione ("**Comunicazione di Conversione Emittente**") entro 10 Giorni di Borsa Aperta antecedenti la data della relativa conversione ("**Data di Conversione**"), precisando il numero di Obbligazioni convertite e il numero di Azioni di Compendio Prismi da assegnare. Le Obbligazioni oggetto della Comunicazione di Conversione Emittente saranno annullate per il tramite di Monte Titoli. Le Azioni di Compendio PRISMI da assegnare all'esito dell'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionisti il giorno di liquidazione, previsto da Monte Titoli, successivo alla Data di Conversione.

8.5 Le Azioni di Compendio PRISMI da emettersi sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazionistesse.

8.6 Le Azioni di Compendio PRISMI attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'EGM e avranno godimento pari a quello delle Azioni negoziate nell'EGM, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

8.7 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio della facoltà conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 , che saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dalla Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, entro la Data di Conversione.

9. FRAZIONI

9.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio della facoltà di conversione da parte dell'Emittente (di cui all'articolo 8 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio PRISMI, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio PRISMI arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti, per il tramite di Monte Titoli, il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento.

10. DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

10.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 21.2, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:

a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, o di warrant, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante

dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle Azioni in questione;

b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio PRISMI; e

c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

d) Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

(i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e

(ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio PRISMI in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

10.2 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 21.2 seguente.

10.4 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio PRISMI ulteriori, l'Emittente porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da emettere al momento dell'esercizio della Facoltà di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione possa (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

10.5 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla

Datadi Conversione.

*Per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.2 del Regolamento. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio PRISMI da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.*

10.6 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

10.7 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'EGM, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'EGM.

10.8 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

(i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

(ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;

(iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* emessi dall'Emittente denominati "*Warrant PRISMI 2018-2025*";

(iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*;

(v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e

(vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

10.9 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

11. RIMBORSO

11.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento, alla Data di Scadenza (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita. Il rimborso avverrà per il tramite di Monte Titoli senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

11.2 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

12. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

12.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

(i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune; o

(ii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**RimborsoAnticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati impliciti sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, dellarichiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

12.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà per il tramite di Monte Titoli senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

13. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

13.1 Successivamente alla data del 4 agosto 2024 e per ciascun anno del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso, integrale o parziale, comunque nella medesima proporzione per ciascun Obbligazionista, delle Obbligazioni in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro calcolata secondo la seguente formula:

Prezzo Riscatto = Prezzo Emissione + Quota Interessi

dove:

Prezzo Riscatto:	prezzo di rimborso anticipato delle obbligazioni
Prezzo di Emissione :	Prezzo di Emissione delle Obbligazioni
Quota Interessi:	Rateo di Tasso di Interessi Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Rimborso Anticipato (inclusa).

13.2 A tal fine, l'Emittente pubblicherà, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario antecedente la data di rimborso anticipato ("**Data di Rimborso Anticipato**") un avviso ai sensi del successivo articolo 21 in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la Data di Rimborso Anticipato, la quota di ciascuna Obbligazione, nonché le modalità di regolamento.

13.3 Nel caso in cui l'Emittente proceda ad un rimborso parziale del Prestito la formula di cui al precedente articolo 8.3 sarà adeguata applicando il relativo coefficiente di rimborso, in tale evenienza gli Obbligazionisti conserveranno il diritto di conversione per la parte applicabile di Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di rimborso. Nell'ambito dell'avviso con il quale comunica il rimborso anticipato l'Emittente dovrà indicare il nuovo Valore Nominale proporzionalmente ridotto per tutti gli Obbligazionisti nonché l'ammontare complessivo residuo delle Obbligazioni in circolazione a fronte dell'esecuzione del rimborso anticipato.

13.4 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti avverrà per il tramite di Monte Titoli senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

14. PAGAMENTI

14.1 Il pagamento di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi delpresente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

14.3 Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

15. RATING DELL'EMITTENTE

15.1 Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente né alle Obbligazioni.

16. GARANZIE

16.1 Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

17. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

17.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.

17.2 Nel caso in cui la Data di Scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

18. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

18.1 La Società si riserverà altresì la facoltà, qualora ne ricorressero i presupposti, di avanzare domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato EGM delle obbligazioni convertibili o MTF di Vienna.

19. REGIME FISCALE

19.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

19.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

20.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

21. VARIE

21.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 21.2 che segue.

21.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnato a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

21.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Salvo quanto previsto al Paragrafo 6.2 per gli interessi.